

TI_GERICHTE 52.2003.6 vom 8. April 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-04-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.6

FR: TI_GERICHTE 52.2003.6 du 8 avril 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2003.6 del 8 aprile 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 27

RLCPubb, per le opere da impresario costruttore sono legittimate a concorrere le imprese nelle quali almeno un titolare o membro dirigente effettivo è in possesso di un diploma di studio conferito da una scuola tecnica superiore, da una scuola universitaria professionale oppure da un diploma federale di impresario-costruttore o titoli esteri equivalenti, di architetto o ingegnere del ramo (ETH, EPFL). Ulteriori requisiti di idoneità possono essere stabiliti dal bando di concorso a titolo di condizione di partecipazione alla gara. Il capitolato d'appalto qui in esame si limitava a chiedere ai concorrenti di indicare i titolari della ditta in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi. Non stabiliva particolari requisiti d'idoneità. 3.2. Secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. a LEPIC hanno diritto di essere iscritte all'albo delle imprese di costruzione, le ditte nelle quali almeno un titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti professionali richiesti dalla presente legge ed è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di impresario costruttore. L'art. 5 cpv. 1 lett. b LEPIC dispone a sua volta che i titolari di un diploma di ingegnere civile o di architetto rilasciato da una scuola tecnica superiore della Confederazione o da scuole estere equiparate e riconosciute, oppure iscritti nel registro REG B degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici dispongono dei requisiti professionali di impresario costruttore. La _____ risulta iscritta all'albo cantonale delle imprese di costruzione. L'iscrizione si fonda sulla collaborazione assicurata dall'ing. _____, procuratore della società con firma collettiva a due. 3.3. Indicando l'ing. _____ quale "titolare della ditta in possesso di un certificato di studi tecnici o diplomi", la _____ ha adeguatamente risposto alle esigenze del capitolato. L'informazione richiesta dalla _____ è infatti da intendere nel senso di rendere noto il nominativo del responsabile tecnico dell'impresa concorrente. L'iscrizione della ditta resistente all'albo delle imprese permette d'altro canto di presumere che l'ing. _____ operi quale dirigente effettivo dell'impresa. Il fatto che risulti iscritto a RC come titolare della ditta individuale di consulenza _____ e che sia associato all'ing. _____, dipendente dello Stato, nello studio d'ingegneria _____, non permette di concludere che non diriga effettivamente la _____. Le eccezioni sollevate dall'insorgente con riferimento all'idoneità della _____ vanno quindi disattese. 4. Completezza dell'offerta 4.1. Giusta l'art. 26 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo (cpv. 1). Il committente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2). La disposizione si ispira all'art. 19 cpv. 3 della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1), che impone al committente di

escludere "dalla procedura ulteriore le offerte con lacune formali rilevanti". Il capitolato d'appalto, precisa l'art. 31 RLCPubb, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse dall'aggiudicazione (STA 3.3.03 in re L.C. SA; V. Malfanti, Principali novità introdotte dalla LCPubb, RDAT I 2001, pag. 452, nonché, in relazione all'art. 19 cpv. 3 LAPub; Galli / Lehmann / Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 407). Una diversa conclusione, che permettesse ai concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro apertura sarebbe contraria al principio della parità di trattamento.

4.2. Secondo la ricorrente, l'offerta sarebbe incompleta, perché non corredata da una proposta di convenzione sulla sicurezza dei lavoratori. L'eccezione è infondata. La proposta è in effetti stata allegata all'offerta. Da respingere, siccome infondate, sono pure le eccezioni riferite alla mancata indicazione del costo dell'impianto di cantiere alla posizione 281.001 del capitolato. Il costo (fr. 10'000) figura infatti chiaramente nella ricapitolazione. L'omissione può quindi essere considerata veniale. Altrettanto prive di fondamento sono le contestazioni sollevate dalla ricorrente in relazione alla mancata indicazione dell'inizio e della fine dei lavori (pos. 143.120). La stessa _____ afferma infatti di non essere in grado di stabilire una data esatta per l'inizio e la fine dei lavori (cfr. capitolato, informazioni generali, cifra 1.4). Non si può quindi pretendere che i concorrenti fossero più precisi della committente. Mancando un programma dei lavori, i concorrenti non potevano nemmeno indicare l'inizio della messa a disposizione dei ponteggi (pos. 341.301). Vanno invece accolte le contestazioni sollevate dall'insorgente in merito alla mancata indicazione dell'ubicazione delle discariche alle quali l'aggiudicataria prevede di trasportare rami (pos. 441.131), calcestruzzo da demolizione (pos. 821.223 e 321.223) e materiale bituminoso di demolizione (pos. 321.221). L'omissione delle indicazioni richieste non è priva di rilievo. Contrariamente a quanto assumono la _____ e la resistente, il fatto che i materiali possano essere trasportati soltanto nelle discariche ufficiali del locarnese, note a chiunque, non la giustifica.

L'informazione richiesta dal capitolato non è invero fine a se stessa, ma è destinata a permettere alla committente di valutare anche quest'aspetto dell'offerta. Nel locarnese sono d'altra parte attive diverse discariche. La discarica scelta dalla resistente non può quindi essere individuata nemmeno per deduzione. Nulla permette peraltro di interpretare il silenzio dell'offerta nel senso che la resistente intende trasportare i materiali ad una discarica del locarnese. Trattandosi di un'informazione di un certo rilievo, che i concorrenti dovevano obbligatoriamente fornire, l'omissione è quindi atta a determinare l'esclusione dell'offerta. Identica conclusione s'impone per quanto concerne la mancata indicazione dell'additivo per calcestruzzo richiesta dalla posizione 341.301. Questa posizione sollecitava i concorrenti a proporre un "additivo per calcestruzzo genere TRICOSAL". Il fatto che la posizione indicasse un certo tipo di additivo non li dispensava da una precisazione nemmeno nel caso in cui avessero optato per la marca in questione, indicata a titolo generico. A maggior ragione comporta l'estromissione dell'offerta dalla gara la mancata precisazione del tipo di armatura da ripresa, chiesta dalla posizione 722.310 del capitolato. Diversamente dalla precedente posizione, relativa all'additivo per calcestruzzo, il capitolato non indica nemmeno un tipo generico di armatura, lasciando ai concorrenti la facoltà di offrire semmai prodotti alternativi. Affinché si potesse considerare il capitolato compilato in ogni sua parte, con l'indicazione di ogni informazione complementare richiesta come esige l'art. 31 RLCPubb, la posizione non poteva quindi essere lasciata aperta, ma

doveva necessariamente essere completata. Già per questi motivi, il ricorso va di conseguenza accolto. 5. Termini e referenze 5.1. Giusta l'art. 32 cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge la norma (cpv. 2) devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 5 lett. i RLCPubb ribadisce che i documenti di gara devono contenere i criteri e/o sotto criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza con la relativa ponderazione. L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 lett. a LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di pubblicazione del bando, al fine di predeterminare, secondo tale principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del committente di valutare le offerte pervenute gli secondo parametri elaborati a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 100 seg. consid. 3c e rimandi; STA 14.6.02 in re D.SA; 29.1.02 in re R.G e Ilcc; 26.2.02 in re CL sagl). In quest'ambito, non basta che i criteri di aggiudicazione vengano prestabiliti già al momento dell'apertura del concorso, ma occorre che sia preventivamente fissato anche il loro "ordine d'importanza". Al pari della preventiva indicazione dei criteri di aggiudicazione, anche la predeterminazione del loro ordine d'importanza serve infatti a circoscrivere la libertà del committente di attribuire a tali criteri un peso fissato a posteriori allo scopo di aggiudicare la commessa ad un determinato concorrente. Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri d'aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri d'aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte può essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (STA 11.10.2002 in re V.SA e Ilcc; 6.12. 2002 in re M.) La mancata preventiva indicazione del metodo che il committente intende applicare per valutare le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione, non comporta necessariamente l'annullamento della delibera. L'annullamento si giustifica tuttavia quando non si può escludere che il metodo di valutazione, definito a posteriori, sia stato adottato allo scopo di giustificare una determinata scelta. 5.2. In concreto, la documentazione di gara stabiliva che il criterio d'aggiudicazione riferito ai termini sarebbe stato valutato in funzione della manodopera che il concorrente si obbligava ad impiegare sul cantiere. Gli atti del concorso non precisano tuttavia il metodo che la committente avrebbe applicato per allestire questa valutazione. Aperte le offerte, la _____ ha stabilito una scala a punti graduata in funzione del ruolo del singolo addetto. In base a questa scala ed agli addetti indicati dai concorrenti essa ha poi calcolato il punteggio da assegnare ad ogni offerta. Il metodo adottato è opinabile sia perché è stato adottato a posteriori, sia perché opera distinzioni discutibili fra le singole categorie di addetti, sia perché omette di considerare le effettive necessità di manodopera del cantiere. Più corretto sarebbe stato un metodo di valutazione che tenesse debitamente conto del numero di addetti mediamente previsto dai concorrenti ed evitasse di premiare le

ditte che prevedono di impiegare un quantitativo eccessivo di operai. Al di là di queste riserve, in concreto, non sussistono tuttavia elementi sufficienti per ritenere che il metodo adottato sia stato concepito allo scopo di giustificare l'aggiudicazione a favore della _____.

Di tutte le imprese che hanno partecipato alla gara, la ricorrente è quella che ha previsto il minor numero di addetti, mentre la resistente è quella ha prospettato l'impiego del maggior numero di operai, suddivisi in due squadre indipendenti, dirette da un capo muratore. Ben si può di conseguenza ritenere che indipendentemente dal metodo prescelto le due concorrenti si situino comunque agli estremi opposti di qualsiasi valutazione operata in base alla manodopera che prevedono di impiegare. Un altro metodo di valutazione, che avesse classificato le concorrenti in base ad una scala di note da 1 a 6 (rispettivamente da 5 a 30 punti), avrebbe peraltro portato a risultati ancora peggiori per la ricorrente, che avrebbe ottenuto solo 5 punti (nota 1) rispetto ai 30 (nota 6) della resistente. È possibile che la _____ abbia previsto di impiegare un numero eccessivo di operai (13 contro una media di 8). Tale circostanza non è tuttavia atta a rendere inattendibile l'offerta. I calcoli elaborati dalla ricorrente sull'ammontare degli stipendi non possono fare stato. Anzitutto perché si basano su un periodo d'impiego della durata di un anno, allorché il bando indica che l'impresa opererà sul cantiere per sei mesi. In secondo luogo, perché prendono in considerazione i salari a regia. Fondatoe sono invece le critiche che la ricorrente muove al fattore di correzione (da 9 a 12 addetti: 1; meno di 9: 0.9 ecc.), che la committente ha applicato, deducendo 1.33 punti dal punteggio calcolato (13.23). Non si può in effetti escludere che questo fattore sia stato escogitato allo scopo di impedire alla seconda classificata (_____) di conseguire l'aggiudicazione, che avrebbe altrimenti ottenuto se non fosse stata privata di 1.5 punti. L'accoglimento di questa censura permette alla ricorrente di migliorare il punteggio finale (70.79 invece di 69.46). Non le permette tuttavia di superare la resistente nella classifica finale.

5.3. La valutazione delle referenze operata dalla _____ non presta invece il fianco a critiche. Nell'attribuzione di 25, rispettivamente 30 punti, ai concorrenti che hanno riattato alberghi o case per anziani e di soli 10 punti ai concorrenti che hanno invece riattato altri oggetti non è invero ravvisabile un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento che il criterio in oggetto riserva alla committente.

6. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando la delibera censurata. Gli atti sono rinviati alla _____, affinché aggiudichi la commessa alla ricorrente unica concorrente rimasta in gara. La tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico della _____ e della _____ in ragione di metà ciascuna secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 27 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 19 dicembre 2002 della Fondazione _____, che delibera alla _____ le opere da impresario costruttore relative alla ristrutturazione della casa per anziani, è annullata. 1.2. gli atti sono rinviati alla Fondazione _____ affinché aggiudichi la commessa alla _____.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della Fondazione _____ e della _____ in ragione di metà ciascuno.
3. Le ripetibili di fr. 2'500.- sono poste a carico della Fondazione _____ e della _____ in ragione di metà ciascuno.
4. Intimazione a: _____ Per il

Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
segretario